

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE****D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Rita **LORETO** Presidente

Ida **CONTINO** Consigliere

Roberto **RIZZI** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere relatore

Maria Cristina **RAZZANO** Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

-sull'appello in materia pensionistica di guerra iscritto al **n. 61172**

del Registro di Segreteria, proposto dalla:

-sig.ra **OMISSIS**, nata a OMISSIS il OMISSIS (C.F.: OMISSIS),

giusta procura in calce all'atto d'appello depositato il 16 novembre

2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio de Nardis, con

domicilio telematico eletto all'indirizzo

avvmauriziodenardis@puntopec.it – telefax 085 4221445, ai quali

ha chiesto di indirizzare le comunicazioni endoprocedimentali, e

domicilio fisico in Roma alla Via Emilio Faa' di Bruno n. 43 presso e

nello studio dell'Avv. Marco Paoletti – **appellante**;

**nei confronti del**

|  |                                                                              |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | SENT. 195/2024                                                               |  |
|  | <b>-Ministero dell’Economia e delle Finanze</b> , in persona del             |  |
|  | Ministro Segretario di Stato <i>pro-tempore</i> , via XX Settembre 97,       |  |
|  | 00187 Roma– <b>appellato</b> ;                                               |  |
|  | <b>per l’annullamento ovvero la riforma della</b>                            |  |
|  | - “ <i>sentenza Emessa dalla Corte dei conti, Abruzzo, Sezione pensioni</i>  |  |
|  | <i>di guerra, Giudice dott.ssa Lo Giudice, In data 11 luglio 2023</i>        |  |
|  | <i>Depositata il 6 settembre 2023 e non notificata</i> ” (vale a dire la     |  |
|  | sentenza n. 67/2023);                                                        |  |
|  | <b>Visto</b> l’atto d’appello;                                               |  |
|  | <b>Esaminati</b> tutti gli atti e i documenti di causa;                      |  |
|  | <b>Uditi</b> , alla pubblica udienza del 18 giugno 2024, celebrata con       |  |
|  | l’assistenza del Segretario, dott.ssa Alessandra Carcani: il                 |  |
|  | Magistrato relatore, Cons. Nicola Ruggiero, l’Avv. Maurizio de Nardis        |  |
|  | per la parte appellante e la dott.ssa Anna Maria Alimandi per la             |  |
|  | parte appellata;                                                             |  |
|  | Ritenuto in                                                                  |  |
|  | <b>FATTO</b>                                                                 |  |
|  | <b>1.</b> Con la sentenza gravata, la Sezione giurisdizionale per la Regione |  |
|  | Abruzzo, in composizione monocratica, ha in primo luogo rimarcato            |  |
|  | quale fosse l’oggetto del giudizio, ovvero l’accertamento del diritto        |  |
|  | della ricorrente alla pensione indiretta di guerra di cui agli artt. 2,      |  |
|  | 45 e 70 D.P.R. n. 915/78, con riferimento alle infermità                     |  |
|  | asseritamente contratte in guerra dal genitore OMISSIS, deceduto             |  |
|  | il OMISSIS per infarto del miocardio che sarebbe direttamente                |  |
|  | collegato alla schizofrenia – psicosi paranoidea, asseritamente              |  |
|  | 2                                                                            |  |

riconducibile a causa di guerra.

Ha, dunque, rigettato le eccezioni di nullità del provvedimento negativo adottato dall'Amministrazione, ossia del provvedimento in data 8 settembre 2020, prot. n. 27646, con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria territoriale dello Stato, Pescara-Chieti, aveva qualificato la domanda presentata il 12 agosto 2020 quale istanza di pensione di reversibilità e provveduto al rigetto della stessa, siccome ritenuta non ammissibile, per non essere il sig. OMISSIS titolare di pensione di guerra (il predetto OMISSIS è risultato, invece, titolare, a partire dal 10 agosto 1958, di pensione privilegiata ordinaria, quale ex dipendente di Ente locale, per l'infermità "*sindrome delirante paranoica*" riportata per causa di servizio e oggetto di reversibilità attribuita alla vedova dal OMISSIS e all'odierna appellante, quale orfana maggiorenne inabile, a decorrere dal 1° marzo 1989, in compartecipazione con la madre fino alla morte di quest'ultima, intervenuta in data OMISSIS).

A tal riguardo, il primo giudice ha rimarcato il carattere non impugnatorio del giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti, nonché il fatto che il richiamato provvedimento, valorizzando anche la probabile mancanza del requisito reddituale ex art. 70 D.P.R. n. 915/78, si sarebbe pronunciato nel merito della domanda di guerra della ricorrente, pur avendola qualificata come istanza di reversibilità.

Nel merito, dopo aver dichiarato che non era stato del tutto chiarito

il quadro fattuale e giuridico di riferimento, *"in considerazione della complessità della vicenda e del notevole tempo trascorso"*, la Sezione territoriale ha richiamato il principio della ragione più liquida, concentrandosi, in particolare, sui requisiti normativamente richiesti ai fini del riconoscimento della pensione indiretta di guerra in capo all'orfano maggiorenne, per sostenere che, nella fattispecie all'esame, era emerso il possesso, da parte della sig.ra OMISSIS, del requisito sanitario dell'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro per l'infermità *"grave disturbo psichico con manifestazioni psicopatologiche caratterizzate da tematiche ideative deliranti, oltre ad episodi dispercettivi con allucinazioni uditive destruenti sul piano psicocomportamentale, con compromissione delle capacità personali e socio-relazionali"* (come da parere medico-legale reso dal CML presso la Corte dei conti in data 25 maggio 2023, a seguito di ordinanza istruttoria n. 3/2023), ma non già del requisito reddituale.

A tal proposito, il primo giudice ha rilevato che, alla stregua di quanto documentato dalla Ragioneria mediante il deposito delle dichiarazioni dei redditi reperite tramite la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, il reddito complessivo lordo della ricorrente, sia per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda (redditi 2019 a fronte di domanda inoltrata nel 2020) sia per quelli successivi, è risultato superiore ai limiti di legge.

Ciò sul presupposto dell'impossibilità di operare le decurtazioni invocate dalla sig.ra OMISSIS (ovvero quelle concernenti i costi di

|  |                                                                                |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | SENT. 195/2024                                                                 |  |
|  | assistenza per persona con disabilità), alla luce del disposto                 |  |
|  | letterale dell’art. 70 D.P.R. n. 915/78 e in assenza di alcuna                 |  |
|  | disposizione derogatoria relativa ai predetti costi, da cui                    |  |
|  | discenderebbe la condivisibilità della definizione di reddito                  |  |
|  | complessivo quale sommatoria dei redditi lordi posseduti dal                   |  |
|  | contribuente in un determinato periodo d’imposta, comprensivo,                 |  |
|  | quindi, degli oneri deducibili ex art. 10 D.P.R. n. 597/73.                    |  |
|  | Conseguentemente, il primo giudice ha rigettato il ricorso, con                |  |
|  | compensazione delle spese.                                                     |  |
|  | <b>2.</b> Avverso la sentenza la sig.ra <b>OMISSIS</b> ha proposto appello con |  |
|  | atto notificato il 14 novembre 2023 e depositato il 16 novembre                |  |
|  | 2023, con il patrocinio dell’Avv. Maurizio de Nardis.                          |  |
|  | Con tale atto, l’appellante ha in primo luogo sostenuto che il primo           |  |
|  | giudice, pur riconoscendo il diritto dell’odierna appellante alla              |  |
|  | domandata pensione indiretta di guerra da orfana maggiorenne in                |  |
|  | esito al decesso per causa di guerra del genitore, sig. OMISSIS, e             |  |
|  | pur non rilevando la sussistenza di alcuna intervenuta prescrizione,           |  |
|  | anche se eccepita dal Ministero come preclusiva all’esame della                |  |
|  | fattispecie, nell’esaminarne il merito, avrebbe rigettato la domanda           |  |
|  | sul rilievo dell’asserita mancanza del requisito reddituale, con               |  |
|  | interpretazione della norma applicata oggetto di impugnazione in               |  |
|  | questa sede.                                                                   |  |
|  | Ha aggiunto che la motivazione della decisione appellata                       |  |
|  | risulterebbe erronea e contraddittoria, in quanto esclude la                   |  |
|  | proponibilità della domanda di rimozione del provvedimento                     |  |
|  | 5                                                                              |  |

|  |                                                                          |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
|  | SENT. 195/2024                                                           |  |
|  | gravato sotto il profilo impugnatorio e contestualmente riconosce        |  |
|  | che lo stesso conterrebbe una effettiva pronuncia di merito circa la     |  |
|  | concedibilità del trattamento pensionistico richiesto.                   |  |
|  | La medesima decisione, ai fini dell'individuazione del reddito di cui    |  |
|  | all'art. 70 D.P.R. n. 915/78, avrebbe erroneamente ipotizzato la         |  |
|  | necessità di una esplicita norma derogatoria specificamente riferita     |  |
|  | alle allegazioni decurtatorie indicate dalla ricorrente, non             |  |
|  | avvedendosi del fatto che le stesse atterrebbero al momento              |  |
|  | precedente all'individuazione del reddito da considerare (ovvero a       |  |
|  | quello della sua formazione e, dunque, delle sue componenti) e non       |  |
|  | esclusivamente a quello successivo alla quantificazione finale           |  |
|  | risultante dalla relativa dichiarazione.                                 |  |
|  | Allo stesso modo, la sentenza avrebbe erroneamente obliterato la         |  |
|  | circostanza, rappresentata dalla Ragioneria dello Stato e richiamata     |  |
|  | in sentenza, del possesso, in capo alla ricorrente, (anche) del          |  |
|  | requisito reddituale per il periodo dal 1994 al 2002.                    |  |
|  | Tale circostanza avrebbe dovuto essere coordinata con quella             |  |
|  | dell'acclarata insorgenza del diritto della ricorrente in data anteriore |  |
|  | al decesso del dante causa (attesa la riconosciuta sussistenza dello     |  |
|  | stato di inabilità prima del decesso del padre), inducendo il            |  |
|  | giudicante a coordinare la valutazione del limite reddituale a tale      |  |
|  | momento, esclusa dalla formazione del reddito ogni componente            |  |
|  | comunque riferibile a uno stato di inabilità.                            |  |
|  | A tale ultimo riguardo, l'appellante, dopo aver rimarcato l'emergere     |  |
|  | del proprio stato di inabilità sotto il duplice profilo diretto (per la  |  |
|  |                                                                          |  |
|  | 6                                                                        |  |

patologia di cui è portatrice) e indiretto (per la derivazione di esso da quello del genitore), ha sostenuto che ogni componente reddituale che tragga comunque la propria origine dallo stato di inabilità andrebbe indiscutibilmente detratta dal reddito del richiedente, essendo esclusa dalla quantificazione del reddito lordo e non concorrendo alla sua quantificazione.

Il primo giudice sarebbe, dunque, caduto in errore, provvedendo a una riduttiva valutazione del dato letterale della norma (priva di ogni doverosa valutazione sulla *ratio* della stessa) e ipotizzando la necessità di una specifica previsione normativa derogatoria, espressamente indirizzata ai costi di assistenza delle persone inabili, come unica possibilità di accedere a un percorso interpretativo che valorizzi tanto la qualità giuridica dei costi che la ricorrente deve necessariamente sostenere per rimanere in vita (rilievo che ne giustificherebbe l'estraneità rispetto al reddito lordo disponibile al soggetto) quanto il fondamento del reddito, solo cumulativamente e sinteticamente risultante dalla relativa denuncia, ma reiteratamente costituito dallo stato di inabilità sia del genitore-dante causa, sig. OMISSIS, sia della figlia, sig.ra OMISSIS. Del resto, il reddito di un soggetto sarebbe dato dai ricavi totali, detratti i costi sostenuti lungo l'intera durata dell'esercizio, sì da ottenere, per l'appunto, il reddito al lordo delle imposte.

Conseguentemente, la somma di euro 11.580,00 sottratta alla disponibilità della sig.ra OMISSIS per costi di assistenza a persone con disabilità (secondo quanto emerge dalla dichiarazione dei

redditi anno 2020 e dalle stesse dichiarazioni della struttura presso la quale la ricorrente sarebbe permanentemente e necessariamente ricoverata) rivestirebbe sicura natura di costo, in quanto esborso costante e necessitato dalla sussistenza in vita della persona inautonoma.

Essa non costituirebbe reddito né potrebbe essere assimilata a spese contingenti e rapsodiche negli anni, rappresentando una permanente decurtazione di esso, coessenziale alla sussistenza in vita, dunque necessitata.

Del resto, l'art. 70 D.P.R. n. 915/78 farebbe espresso riferimento alle condizioni economiche del ricorrente in via generale, indicando il dato sostanziale (e non formale) del reddito effettivo e l'art. 10, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 597/73 (richiamato dal predetto art. 70) statuirebbe espressamente la deducibilità dal reddito complessivo delle spese mediche e di quelle di assistenza specifica necessaria nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione per la parte del loro ammontare eccedente il dieci o il cinque per cento del reddito complessivo dichiarato.

Conseguentemente, il reddito dell'appellante, valutato nel rispetto delle norme citate, sarebbe in ogni caso inferiore al limite di legge.

La sig.ra OMISSIS ha, dunque, ribadito che il proprio reddito troverebbe fondamento e radice nella sua totale inabilità (preesistente al decesso del proprio genitore, secondo quanto accertato dal CML) e dunque non potrebbe essere inserito nel concetto di reddito, per la dedotta estraneità allo stesso delle

somme che vanno necessariamente spese per costi di assistenza a persona inautonoma.

Allo stesso modo, la Sezione territoriale avrebbe errato nel non riferire la sussistenza del requisito reddituale al momento dell'insorgenza del diritto (secondo le risultanze di causa, anteriore al decesso del genitore dell'appellante), tanto più che la stessa Amministrazione finanziaria avrebbe riconosciuto il possesso (anche) del requisito reddituale per il periodo dal 1994 al 2002.

Sul punto, la sig.ra OMISSIS si è lamentata del fatto che non sarebbe stata indicata la norma che consente la revoca, per fatti sopravvenuti, del beneficio, una volta concesso.

Infine, l'appellante ha riproposto tutti i motivi contenuti nel ricorso di primo grado, con riferimento, in particolare, ai profili di nullità del provvedimento impugnato, di riconducibilità a causa di guerra della patologia psichica sofferta dal proprio dante causa e di trasmissibilità alla figlia della predetta patologia.

In conclusione, la sig.ra OMISSIS ha chiesto l'accoglimento del gravame, con conseguente declaratoria dell'illegittimità del provvedimento di diniego dell'Amministrazione e riconoscimento, in proprio favore, del diritto alla pensione privilegiata da danno di guerra, quale orfana maggiorenne inabile alla data della domanda (22 agosto 2020, in realtà 12 agosto 2020), ovvero quella ritenuta di giustizia, oltre ratei pregressi e oneri accessori sugli stessi.

**3.** Con articolata memoria pervenuta il 29 maggio 2024, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione dei Servizi del Tesoro, si è

|  |                                                                        |  |
|--|------------------------------------------------------------------------|--|
|  | SENT. 195/2024                                                         |  |
|  | costituito in giudizio, eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità   |  |
|  | dell'appello, sul presupposto che lo stesso:                           |  |
|  | a) non specificherebbe gli estremi completi della decisione gravata,   |  |
|  | limitandosi a indicare la data di deposito della pronuncia, la Sezione |  |
|  | regionale e il nome del Giudice monocratico;                           |  |
|  | b) è stato proposto contro il Ministero in persona del Ministro        |  |
|  | Segretario di Stato (onde la contestata violazione dell'art. 86, punto |  |
|  | b, c.g.c., come richiamato dall'art. 190 c.g.c.);                      |  |
|  | c) avrebbe erroneamente circostanziato la motivazione della            |  |
|  | decisione impugnata, in quanto non sarebbe vero che il primo           |  |
|  | giudice ha riconosciuto alla ricorrente il diritto al trattamento      |  |
|  | pensionistico di guerra, quale orfana, in ragione del decesso per      |  |
|  | causa di guerra del padre;                                             |  |
|  | d) verterebbe su questioni di fatto e non di diritto, in quanto il     |  |
|  | motivo di gravame concernente il calcolo dell'ammontare del            |  |
|  | reddito annuo atterrebbe, per l'appunto, a questione di fatto.         |  |
|  | In ogni caso, non avrebbe alcun fondamento normativo la pretesa        |  |
|  | dell'appellante di circoscrivere la verifica al solo reddito percepito |  |
|  | nel 1976 (epoca di decesso del padre), nonché di escludere dal         |  |
|  | calcolo dello stesso ogni componente riferibile al suo stato           |  |
|  | d'inabilità.                                                           |  |
|  | Il Ministero ha, dunque, prospettato un ulteriore profilo di           |  |
|  | inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 190, comma 2, c.g.c.,   |  |
|  | relativo alla dedotta assenza di ogni specificazione delle ragioni di  |  |
|  | diritto alla base dell'impugnazione.                                   |  |
|  | 10                                                                     |  |

Ciò sarebbe confermato dalla mancata indicazione della norma che, secondo l'appellante, consentirebbe di sottrarre dal reddito annuale della stessa ogni componente che tragga origine dal proprio stato d'inabilità, compresa quella derivante, in via indiretta, dall'invalidità del padre.

In definitiva, la pretesa della ricorrente discenderebbe dalla palese violazione delle norme disciplinanti le dichiarazioni dei redditi già presentate all'Agenzia delle Entrate.

Essa, inoltre, porterebbe all'inammissibile introduzione di oneri deducibili non previsti dalla normativa tributaria, ponendosi, altresì, in evidente contrasto con l'art. 70 D.P.R. n. 915/78, contenente il chiaro e preciso riferimento al reddito lordo.

Infine, l'Amministrazione, nell'evidenziare che il primo giudice avrebbe esaminato solo un profilo della questione controversa (e non tutto il contesto normativo in cui va ricondotta l'avanzata pretesa), ha rimarcato che:

-al dante causa dell'odierna appellante non sarebbe stato riconosciuto alcun trattamento pensionistico di guerra;

-l'infermità causa del decesso del padre non sarebbe stata ritenuta ricollegabile agli eventi bellici, con la conseguenza che mancherebbe il presupposto indispensabile per la concessione di una pensione indiretta (o di reversibilità), senza considerare il ribadito, intervenuto decorso di tutti i termini prescrizionali previsti dal D.P.R. n. 915/78.

In conclusione, l'Amministrazione ha chiesto di dichiarare

|  |                                                                         |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------|--|
|  | SENT. 195/2024                                                          |  |
|  | l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dell'atto d'appello.      |  |
|  | <b>4.</b> Con articolata memoria difensiva pervenuta il 13 giugno 2024, |  |
|  | l'appellante ha contestato la fondatezza delle eccezioni di             |  |
|  | inammissibilità del gravame, formulate dal Ministero, sottolineando     |  |
|  | che:                                                                    |  |
|  | -dalla lettura del gravame, conforme al suo effettivo contenuto,        |  |
|  | emergerebbe con immediatezza la sentenza gravata, come                  |  |
|  | asseritamente confermato dalle specifiche argomentazioni difensive      |  |
|  | dispiegate dal Ministero appellato;                                     |  |
|  | -sarebbe stato correttamente indicato l'Ente convenuto, fermo           |  |
|  | restando che, anche in questo caso, la rituale costituzione in          |  |
|  | giudizio dello stesso travolgerebbe l'eccezione avversaria;             |  |
|  | -non vi sarebbe stato alcun travisamento della prima sentenza, la       |  |
|  | quale avrebbe riconosciuto il diritto dell'odierna appellante           |  |
|  | all'invocata pensione indiretta di guerra in esito al decesso del dante |  |
|  | causa e non avrebbe rilevato la sussistenza della prescrizione          |  |
|  | eccepita dal Ministero, salvo, poi, in sede di esame del merito della   |  |
|  | domanda, rigettarla, sul rilievo specifico dell'assenza del requisito   |  |
|  | reddituale (onde l'eccepita contraddittorietà della relativa            |  |
|  | motivazione).                                                           |  |
|  | L'appellante ha inoltre sostenuto che l'individuazione delle            |  |
|  | lamentate violazioni di legge risulterebbe agevole alla luce della      |  |
|  | modificazione dell'aspetto fattuale esposto in sentenza,                |  |
|  | aggiungendo di aver puntualmente scandito, nella propria                |  |
|  | impugnazione, i motivi dell'irrilevanza, ai fini del computo del        |  |
|  |                                                                         |  |
|  | 12                                                                      |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | SENT. 195/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | reddito, delle spese denunciate, siccome indispensabili ai fini della sopravvivenza in vita dell'appellante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | Ha, dunque, ribadito la circostanza dell'intervenuto riconoscimento, da parte della stessa Ragioneria, del possesso del requisito reddituale per il periodo dal 1994 al 2002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | Tale circostanza, unita al riconoscimento della preesistenza, rispetto alla morte del padre, dello stato di inabilità, avrebbe dovuto indurre il primo giudice ad accogliere il ricorso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | La sig.ra OMISSIS ha poi sottolineato che, nel gravame, era stato già ipotizzato l'errore del giudice di primo grado, (asseritamente) consistito nell'ipotizzata necessità di un'espressa previsione normativa derogatoria relativa ai costi di assistenza delle persone inabili, come unica possibilità di accedere a un percorso interpretativo che valorizzi tanto la qualità giuridica dei costi che la ricorrente deve necessariamente sostenere per rimanere in vita (rilievo che ne giustificerebbe l'estraneità rispetto al reddito disponibile) quanto il fondamento del reddito, solo cumulativamente e sinteticamente risultante dalla relativa denuncia, ma reiteratamente costituito dallo stato di inabilità sia del genitore dante causa sia della figlia, sig.ra OMISSIS. |  |
|  | Tutto ciò sul presupposto, ribadito in questa sede, che ogni erogazione comunque originata o facente riferimento a uno stato di inabilità del soggetto percipiente, sarebbe esclusa dalla quantificazione del reddito lordo e non concorrerebbe alla relativa determinazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

|  |                                                                                |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | SENT. 195/2024                                                                 |  |
|  | Sul punto, l'appellante ha richiamato la circostanza, definita                 |  |
|  | pacifica, del consumo costante di ben 11.000,00 euro annui per                 |  |
|  | l'acquisto di farmaci salva-vita, con conseguente riduzione della sua          |  |
|  | effettiva disponibilità economica a meno del minimo INPS.                      |  |
|  | In conclusione, l'appellante ha insistito per l'accoglimento del               |  |
|  | gravame, con vittoria delle spese relative al doppio grado di                  |  |
|  | giudizio.                                                                      |  |
|  | <b>5.</b> Alla pubblica udienza del 18 giugno 2024, l'Avv. Maurizio de         |  |
|  | Nardis, per la parte appellante, e la dott.ssa Anna Maria Alimandi,            |  |
|  | per la parte appellata, hanno insistito, con articolate                        |  |
|  | argomentazioni, per l'accoglimento delle proprie, rispettive                   |  |
|  | posizioni, concludendo come in atti.                                           |  |
|  | Il giudizio è passato, dunque, in decisione.                                   |  |
|  | Considerato in                                                                 |  |
|  | <b>DIRITTO</b>                                                                 |  |
|  | <b>1.</b> In via preliminare, il Collegio ritiene di disattendere le eccezioni |  |
|  | di inammissibilità dell'odierno appello, sotto i diversi profili dedotti       |  |
|  | dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.                                   |  |
|  | <b>1.a)</b> E invero, per quanto concerne la mancata indicazione degli         |  |
|  | estremi completi della decisione gravata, dall'intestazione                    |  |
|  | dell'appello (contenente l'indicazione della data di deliberazione e           |  |
|  | di deposito della pronuncia, della Sezione regionale emittente e del           |  |
|  | nome del Giudice monocratico), unitamente al suo contenuto, è                  |  |
|  | possibile cogliere, con immediatezza, quale sia la sentenza gravata            |  |
|  | (ovvero la decisione n. 67/2023 della Sezione regionale Abruzzo),              |  |
|  | 14                                                                             |  |

così come del resto confermato dal fatto che il Ministero appellato, costituendosi in giudizio, ha potuto svolgere ampie e articolate argomentazioni difensive, relative alla controversia oggetto della stessa sentenza.

Allo stesso modo, la proposizione del gravame nei confronti del "*Ministero in persona del Ministro Segretario di Stato*" non ha determinato alcun profilo d'inammissibilità dell'appello, non avendo inciso in alcun modo sulla regolare instaurazione del contraddittorio.

**1.b)** Egualmente infondata si appalesa l'eccezione d'inammissibilità incentrata sulla dedotta violazione dell'art. 190, comma 2, c.g.c., per la lamentata assenza di ogni specificazione delle ragioni di diritto alla base dell'impugnazione.

A tal riguardo, giova innanzitutto osservare che, per consolidata giurisprudenza, l'art. 190, comma 2, c.g.c. (al pari dell'omologo art. 342 c.p.c.), nel prescrivere la specificità dei motivi di gravame, non impone che le deduzioni d'appello assumano una determinata forma o ricalchino pedissequamente, con diverso contenuto, la decisione appellata, ma richiede, a fini di ammissibilità, semplicemente che si possa individuare, in modo chiaro ed esauriente, il "*quantum appellatum*" (Corte conti, Sez. II App., n. 379/2021, con la giurisprudenza della Corte di cassazione ivi richiamata; id., Sez. II App., n. 97/2021).

La specificità dei motivi non va, dunque, intesa formalisticamente, né in via generale e assoluta, dovendo l'impugnativa consentire di circoscrivere il giudizio di gravame ad aspetti specifici della

contestata decisione e ai suoi passaggi argomentativi, formulando

– sotto il profilo qualitativo – le ragioni di dissenso, rispetto al

percorso logico-giuridico del primo giudice, sì da esplicitare

l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della predetta

decisione (Corte conti, Sez. II App., n. 28/2023; id., Sez. III App.,

n. 352/2018 e n. 98/2017).

Da questo punto di vista, l'obbligo di specificare i motivi di gravame

è da ritenersi adempiuto in presenza di una critica, ancorché

implicita, idonea a contrastare la motivazione della sentenza

impugnata, fermo restando che il grado di specificità non può essere

stabilito in via generale e assoluta né in senso rigoroso e

formalistico, bensì guardando al concreto contenuto dell'atto (in

termini, Corte conti, Sez. II App., n. 516/2019).

Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto d'appello, emergono in

modo chiaro le ragioni (anche di diritto) sulle quali si fonda il

gravame, essendo indicate con sufficiente grado di determinatezza

le critiche mosse al ragionamento effettuato dalla Sezione

territoriale, con particolare riferimento alle questioni sottoindicate:

a) momento al quale ancorare la valutazione della sussistenza del

requisito reddituale di cui all'art. 70 D.P.R. n. 915/78;

b) necessità di escludere gli oneri per assistenza di persona con

disabilità dal reddito da considerare ai fini della valutazione del

predetto requisito (*alias*, del rispetto dei limiti di legge).

Trattasi di questioni di diritto, in quanto attengono, con ogni

evidenza, alla corretta interpretazione e/o applicazione della

normativa in materia di pensione indiretta di guerra, come sotto puntualmente riportata, (questioni) legittimamente scrutinabili in appello, con conseguente necessità di disattendere l'eccezione d'inammissibilità formulata sul punto dall'Amministrazione appellata.

**2.** Nel merito, il presente appello va accolto nei termini e limiti sottoindicati, con rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 170, comma 4, c.g.c.

A tal riguardo, è necessario partire dall'esame della normativa pensionistica di guerra e di quella a essa collegata.

Nello specifico, l'art. 44, comma 1, del D.P.R. n. 915/78 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) prevede che:

*"I figli minorenni del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ovvero del civile morto per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9, qualora siano, altresì, privi dell'altro genitore o questo, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione o ne venga a perdere il diritto, hanno titolo di conseguire la pensione nella misura di quella vedovile prevista dalla tabella G annessa al presente testo unico con il beneficio di cui all'art. 43".*

Il successivo art. 45, al comma 1, aggiunge che: *"Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente art. 44, anche i figli maggiorenni che siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70".*

Ne deriva che la pensione indiretta di guerra (la cui decorrenza, in

base all'art. 54, è dalla morte del militare o civile, salve le previsioni

di cui all'art. 100) può essere riconosciuta al figlio maggiorenne solo

se:

a) il dante causa sia morto per causa di guerra o attinente alla guerra;

b) il figlio maggiorenne sia o diventi comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro (requisito sanitario);

c) il figlio maggiorenne si trovi nelle condizioni previste dall'art. 70 (requisito reddituale).

A sua volta, il richiamato art. 70 prevede, al primo comma, che:

*"In tutti i casi in cui il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici sia subordinato dal presente testo unico alle condizioni economiche del richiedente, i trattamenti e gli assegni medesimi sono liquidati quando il richiedente stesso, in presenza degli altri requisiti richiesti, sia in possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore a L. 2.400.000".*

Il successivo comma 2 facoltizza il Ministro del tesoro a variare, con proprio decreto, *"il limite di reddito di cui al precedente comma in relazione alle modificazioni che dovessero intervenire in materia di imposizione sul reddito delle persone fisiche"*.

In base all'art. 12 D.P.R. n. 834/81, il limite di reddito di cui al primo comma dell'art. 70 del DPR n. 915/78, nei casi in cui lo stesso sia

previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti

pensionistici di guerra, "è elevato a L. 5.200.000, con decorrenza

dal 1° gennaio 1982. Tale limite si applica ai redditi posseduti

nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. Il

limite suddetto potrà essere successivamente modificato con le

modalità previste dal secondo comma del medesimo art. 70".

Il Ministero del Tesoro si è avvalso più volte, nel corso degli anni,

della facoltà di variazione del limite reddituale.

In ogni caso, tra gli oneri deducibili di cui all'art. 10 D.P.R. n.

597/73, come richiamati dall'art. 70, figurano, alla lett. d), "le spese

mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave

e permanente invalidità o menomazione, per la parte del loro

ammontare complessivo che eccede il dieci o il cinque per cento del

reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia

superiore a quindici milioni di lire (...)".

In base al combinato disposto degli artt. 80, 81 e 112 D.P.R. n.

915/78, nonché dell'art. 6 D.P.R. n. 377/99 ("Regolamento recante

norme per il riordino e per la semplificazione del procedimento di

liquidazione in materia di pensione di guerra"), il beneficiario di

trattamento pensionistico di guerra deve, inoltre, comunicare il

venir meno delle condizioni economiche che hanno giustificato la

relativa concessione, entro 3 mesi dalla scadenza del termine per

la denuncia dei redditi.

Ciò ai fini della relativa revoca, che avrà effetto dalla data del

provvedimento (e senza recupero dei ratei già percepiti), salva

l'ipotesi del dolo che, per contro, legittima la revoca dalla data di decorrenza dei benefici e, dunque, il recupero dei ratei percetti (in termini, Corte conti, Sez. II App., n. 2/2024).

I termini di ammissibilità della domanda di pensione indiretta di guerra (con la relativa decorrenza) sono disciplinati innanzitutto dall'art. 100 D.P.R. n. 915/78.

Tale disposizione, infatti:

-stabilisce, in via generale, che la domanda di trattamento pensionistico da parte dei congiunti dei militari o dei civili deceduti o dispersi a causa di guerra, deve essere presentata entro cinque anni dalla trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile (comma 1);

-aggiunge che, nell'ipotesi di domanda presentata oltre un anno dal termine iniziale di cui al precedente comma, *"la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa"* (comma 2);

-al comma 3 prevede, per l'ipotesi particolare in cui il diritto a trattamento pensionistico di guerra sia subordinato al requisito delle condizioni economiche di cui all'art. 70 o allo stato di inabilità dei richiedenti e tali condizioni si verifichino dopo la morte del militare o del civile ovvero successivamente alla data da cui dovrebbe decorrere il trattamento pensionistico indiretto, che il suddetto termine quinquennale decorra dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui le condizioni stesse si sono verificate ovvero, nel caso di inabilità presunta per età, dalla data di compimento del 65° anno

|  |                                                                           |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
|  | SENT. 195/2024                                                            |  |
|  | (il successivo art. 6 legge n. 656/86 ha abrogato la presunzione di       |  |
|  | inabilità per gli ultrasessantacinquenni; vedasi, tra le altre, Corte     |  |
|  | conti, I App., n. 242/2023);                                              |  |
|  | -stabilisce che, per l'ipotesi in cui le altre condizioni generali        |  |
|  | richieste dal TU n. 915/78 si verifichino dopo la data di decorrenza      |  |
|  | del termine di cui al primo comma, il computo di cinque anni si           |  |
|  | effettui dalla data di verifica di dette condizioni (comma 4);            |  |
|  | -prevede che la decorrenza della pensione sia, rispettivamente,           |  |
|  | dalla data in cui hanno inizio i termini previsti dal terzo comma o       |  |
|  | quarto comma ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello         |  |
|  | di presentazione della domanda stessa, a seconda che la domanda           |  |
|  | sia stata prodotta o meno entro un anno dalla predetta data               |  |
|  | (comma 5);                                                                |  |
|  | -statuisce la necessità che le lesioni, ferite o infermità dalle quali è  |  |
|  | derivata la morte del militare o del civile, siano state constatate       |  |
|  | dalle competenti autorità militari o civili entro cinque anni (10 anni    |  |
|  | in caso di parkinsonismo) dalla cessazione del servizio di guerra o       |  |
|  | attinente alla guerra oppure dagli eventi bellici indicati negli articoli |  |
|  | 8 e 9 del D.P.R. n. 915/78 (comma 6);                                     |  |
|  | -prevede, infine, la sospensione, per i minori e dementi, dei termini     |  |
|  | indicati nell'articolo, ad eccezione di quelli previsti dal comma 6       |  |
|  | (ovvero quelli relativi alla constatazione sanitaria delle infermità del  |  |
|  | dante causa e, dunque, non riguardanti il comportamento del               |  |
|  | congiunto richiedente la pensione), finché duri l'incapacità d'agire      |  |
|  | (comma 7).                                                                |  |
|  | 21                                                                        |  |

Il richiamato art. 100 va, inoltre, coordinato con il successivo art. 128, il quale disciplina l'ipotesi di domande di pensione indiretta di guerra presentate dai congiunti del militare o del civile deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 915/78 (1° febbraio 1979) e che siano in possesso, alla data medesima, dei prescritti requisiti.

Nello specifico, costoro possono produrre domande intese a conseguire il già menzionato trattamento pensionistico entro e non oltre due anni dalla predetta data, fermi restando, se più favorevoli, i termini previsti dal primo, terzo e quarto comma dell'art. 100 del D.P.R. n. 915/78, termini comunque sospesi, per i minori e i dementi, finché duri l'incapacità di agire.

Tali domande sono ammesse sempre che:

-le lesioni, ferite o infermità dalle quali è derivata la morte del militare e del civile siano state constatate nei modi e nei termini previsti nel secondo e terzo comma del precedente art. 127 (constatazione a opera delle competenti autorità militari o civili entro cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra oppure dagli eventi indicati negli articoli 8 e 9, con elevazione a dieci anni per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente a una infermità che risulti contratta durante il servizio di guerra o attinente alla guerra);

-ovvero si verifichino le circostanze di cui al quarto o al quinto comma dell'art. 127 (ex prigionieri di guerra, ex internati militari, ex deportati per ragioni politiche, razziali, religiose e ideologiche,

dei partigiani e dei patrioti, per la constatazione sanitaria delle cui lesioni, ferite o infermità che si assumano conseguenti allo stato di cattività sofferta o alla partecipazione all'attività partigiana si prescinde dal termine di cui al secondo comma dell'art. 127; non operatività del termine di cui al secondo comma qualora emerga dagli atti ufficiali che l'interessato, entro il medesimo termine, abbia subito ricovero ospedaliero o accertamenti da cui sarebbe potuta derivare la prescritta constatazione ma la relativa documentazione non sia reperibile per causa di forza maggiore, potendosi in tal caso tener conto, ai fini della dipendenza da causa di guerra dell'invalidità denunciata, delle particolari caratteristiche della stessa ovvero di ogni altro elemento di prova).

**2.a)** Orbene, nella fattispecie all'esame, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la Sezione territoriale non ha affatto riconosciuto il diritto della sig.ra OMISSIS all'invocato trattamento pensionistico né dichiarato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dall'Amministrazione (e riproposta in questa sede).

Ciò emerge chiaramente dalla piana lettura della motivazione della sentenza (pagg. 16 e ss), alla cui stregua il primo giudice, dopo aver premesso che non era stato del tutto chiarito il quadro fattuale e giuridico della vicenda, in dichiarata applicazione del principio della ragione più liquida, ha comunque rigettato il ricorso, concentrandosi immediatamente sulla posizione della figlia e, dunque, sulla verifica della sussistenza o meno, in capo alla stessa,

dei requisiti (sanitario e reddituale) prescritti ai fini dell'accesso all'invocato trattamento pensionistico.

Per questa via, la Sezione abruzzese non ha esaminato la posizione del padre (*alias*, la questione della riconducibilità a causa di guerra dell'infermità lamentata dallo stesso, pur condizionando alla soluzione positiva della stessa l'attribuzione della pensione alla figlia), così come le eccezioni preliminari dispiegate dall'Amministrazione resistente.

Con particolare riferimento alla posizione dell'odierna appellante, il primo giudice ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario, siccome accertato in corso di causa (parere medico-legale reso dal CML presso la Corte dei conti in data 25 maggio 2023, a seguito di ordinanza istruttoria n. 3/2023, il quale ha conclusivamente ritenuto che lo stato di inabilità della ricorrente ai fini del riconoscimento della richiesta pensione di guerra indiretta fosse tale da risultare preesistente alla data del decesso del padre, intervenuto nell'OMISSIS).

Tale riconoscimento è intervenuto con statuizione oramai irretrattabile, in quanto non impugnata dall'Amministrazione resistente.

Per contro, il requisito reddituale è stato escluso, in quanto, alla stregua di quanto documentato dalla Ragioneria mediante il deposito delle dichiarazioni dei redditi reperite tramite la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, il reddito complessivo lordo della ricorrente, sia per l'anno precedente a quello di presentazione della

domanda (redditi 2019 a fronte di domanda inoltrata nel 2020) sia per quelli successivi, è risultato superiore ai limiti di legge.

Ciò sul presupposto dell'impossibilità di operare le decurtazioni invocate dalla sig.ra OMISSIS (ovvero quelle concernenti i costi di assistenza per persona con disabilità), alla luce del disposto letterale dell'art. 70 D.P.R. n. 915/78 e in assenza di alcuna disposizione derogatoria relativa ai predetti costi, da cui è stata fatta discendere la condivisibilità della definizione di reddito complessivo quale sommatoria dei redditi lordi posseduti dal contribuente in un determinato periodo d'imposta, comprensivo, quindi, degli oneri deducibili ex art. 10 D.P.R. n. 597/73.

Con riferimento all'esclusione del requisito reddituale l'appellante ha formulato articolate doglianze, le quali risultano, però, solo parzialmente fondate.

**2.a.1)** Nello specifico, questo Collegio è dell'avviso che la tesi dell'appellante, finalizzata a escludere dal reddito di cui tener conto ai fini dell'accertamento del requisito reddituale prescritto dall'art. 70 D.P.R. n. 915/78 i costi per assistenza di persona inautonoma (in quanto costanti nel tempo e assolutamente necessari per il mantenimento in vita della stessa), non abbia alcun fondamento positivo, ponendosi anzi in irrimediabile contrasto con il chiaro tenore letterale del predetto art. 70.

Quest'ultima disposizione, infatti, fa espresso e testuale riferimento al possesso *"ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili di cui*

*all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore a (...)”.*

Per espressa previsione normativa, gli oneri deducibili di cui all'art. 10 D.P.R. n. 597/73 costituiscono, dunque, componenti del reddito annuo complessivo “*lordo*” (ovvero comprensivo dei predetti oneri) di cui tener conto ai sensi dell'art. 70.

Tra i medesimi oneri figurano, alla lett. *d*), proprio “*le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il dieci o il cinque per cento del reddito complessivo dichiarato, secondo che questo sia o non sia superiore a quindici milioni di lire (...)”.*

Aggiungasi che, in base alle definizioni contenute nel documento “*Statistiche sulle dichiarazioni fiscali – definizioni delle variabili IRPEF – anno d'imposta 2015*”, elaborato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze (e depositato in primo grado dall'Amministrazione resistente), per “*reddito complessivo*” deve intendersi la somma dei redditi lordi conseguiti dal contribuente in un determinato periodo d'imposta (es. fabbricati, lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e così via), mentre il “*reddito imponibile*” è la risultante della differenza tra il reddito complessivo e le deduzioni.

Ne deriva la necessità di far riferimento, ai fini della verifica della sussistenza del requisito reddituale (*alias*, del rispetto dei limiti di

legge), al “*reddito complessivo*” indicato nel rigo RN1 del Modello Unico Persone Fisiche (ovvero nel rigo 11, colonna 1, modello 730-3) e non già al “*reddito imponibile*” (riportato nel rigo RN4 Modello unico – rigo 14, colonna 1, Modello 730-3), ottenuto sottraendo dal reddito complessivo gli oneri deducibili (indicati nel rigo RN3 del Modello unico, nel caso di specie rappresentati da spese mediche e di assistenza per persona con disabilità e pari, nel 2020, a euro 11.598,00; così il modello Unico 2021).

Resta allora confermata l’infondatezza della doglianza relativa all’individuazione delle componenti del reddito rilevante ai sensi dell’art. 70 D.P.R. n. 915/78.

**2.a.2)** Per converso, a giudizio del Collegio, merita accoglimento la doglianza dell’appellante concernente *il momento* cui ancorare la verifica del rispetto del limite reddituale.

E invero, tale verifica è stata condotta dal primo giudice (con esito negativo) in relazione tanto all’anno precedente la presentazione della domanda (essendo stati considerati i redditi del 2019 a fronte di domanda inoltrata nel 2020) quanto agli anni successivi.

La predetta impostazione non risulta, però, in linea con il principio fondamentale, tipico della normativa pensionistica di guerra (di reversibilità e indiretta), per cui il diritto al trattamento pensionistico sorge e matura al momento (anche diverso da quello di presentazione della domanda) del sopraggiungere di tutti i requisiti di legge, con la conseguente stretta correlazione tra il momento del riconoscimento dell’inabilità a qualsiasi proficuo

lavoro e quello di decorrenza del relativo trattamento pensionistico (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. III App., n. 385/2018).

Nella fattispecie all'esame, essendo l'inabilità dell'appellante stata riconosciuta come preesistente al decesso del dante causa (OMISSIS), a tale, ultima data avrebbe dovuto essere condotta la verifica della sussistenza del requisito reddituale, con accertamento del permanere nel tempo di tale requisito (anche alla luce di quanto affermato dalla stessa Ragioneria per il periodo 1994-2002; vedasi pag. 14 della decisione gravata).

La sentenza gravata, aderendo all'impostazione qui avversata, ha sostanzialmente omesso di motivare in ordine a un punto decisivo della controversia (sussistenza in concreto del requisito reddituale in relazione e a partire dalla diversa epoca sopra esposta) costituente questione di fatto, con la conseguenza che gli atti vanno rimessi al primo giudice ai sensi dell'art. 170, comma 4, c.g.c.

Ovviamente, la Sezione territoriale effettuerà, ai fini della verifica del diritto all'invocato trattamento pensionistico, anche gli accertamenti (omessi nella sentenza gravata e inibiti in questa sede, in quanto relativi a questioni di fatto) concernenti la posizione del dante causa, sig. OMISSIS (in particolare, la riconducibilità o meno a causa di guerra della lamentata infermità letale) e l'eccepito decorso di tutti i termini prescrizionali e/o di ammissibilità previsti dal D.P.R. n. 915/78.

**3.** In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il presente appello va parzialmente accolto, con conseguente annullamento

|  |                                                                       |                        |
|--|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | SENT. 195/2024                                                        |                        |
|  | della decisione gravata nella parte concernente il momento cui        |                        |
|  | ancorare la verifica del requisito reddituale e rimessione degli atti |                        |
|  | al primo giudice, in diversa composizione, per il giudizio sul merito |                        |
|  | e la pronuncia anche sulle spese del presente grado d'appello.        |                        |
|  | <b>P.Q.M.</b>                                                         |                        |
|  | la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale          |                        |
|  | d'appello, definitivamente pronunciando:                              |                        |
|  | -annulla la sentenza impugnata nella parte concernente il momento     |                        |
|  | cui ancorare la verifica del requisito reddituale e, per l'effetto,   |                        |
|  | rimette gli atti al primo giudice in diversa composizione per il      |                        |
|  | giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado        |                        |
|  | d'appello.                                                            |                        |
|  | Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di       |                        |
|  | rito.                                                                 |                        |
|  | Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.    |                        |
|  | IL Consigliere ESTENSORE                                              | IL PRESIDENTE          |
|  | (dott. Nicola RUGGIERO)                                               | (dott.ssa Rita LORETO) |
|  | Firmato digitalmente                                                  | Firmato digitalmente   |
|  |                                                                       |                        |
|  | Depositata in Segreteria il 26 LUG. 2024                              |                        |
|  | Il Dirigente                                                          |                        |
|  | (dott. Massimo BIAGI)                                                 |                        |
|  | Firmato digitalmente                                                  |                        |
|  |                                                                       |                        |
|  | <b>D E C R E T O</b>                                                  |                        |
|  |                                                                       |                        |

